



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2014, proposto da:

Fabrizia Abbagnano, Salvatore Agizza, Maria Ammaturo, Annarita Arlomedede, Daniela Ines Bonanni, Vincenzo Colantonio, Claudio Cosentino, Filomena De Riso, Ivana Fusco, Federica Giordano, Ilaria Guazzo, Giuseppe Illiano, Debora Rimonti, Gelsomina Russo, Salvatore Sammarco, Rossella Simeone, Dario Tredicucci, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso l'avv. Massimo Caiano in Napoli, via Marino Turchi, 16;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Palma, con domicilio eletto con l'avv. Rosaria Palma in Napoli, via S. Lucia 81, presso l'Avvocatura Regionale;
Formezitalia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Cardi, Giancarlo Sorrentino, con domicilio eletto presso l'avv. Giancarlo Sorrentino in Napoli, via Posillipo, 394;
Formea P.A.;

nei confronti di

Maria Cristina Marano, Cristina D'Alessio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto della Regione Campania n. 155/2013 recante l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale della procedura selettiva per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica nella Regione Campania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di Formezitalia S.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le esigenze dei ricorrenti sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.;

Ritenuto altresì necessario, ai fini del decidere, impregiudicata ogni decisione di rito e di merito, acquisire a cura delle Amministrazioni resistenti la copia di tutti i verbali delle operazioni concorsuali compiute, compresa la nomina della Commissione di concorso, con dettagliata relazione concernente i rilievi esposti in ricorso, ed ogni altro documento utile ai fini della decisione, nonché 10 delle buste utilizzate per gli elaborati delle prove scritte, così acquisite:

2 relative ai primi due candidati con il cognome che inizia con la lettera "A", scelti in ordine alfabetico;

2 relative ai primi due candidati con il cognome che inizia con la lettera "C" scelti in ordine alfabetico;

2 relative ai primi due candidati con il cognome che inizia con la lettera "F" scelti in ordine alfabetico;

2 relative ai primi due candidati con il cognome che inizia con la lettera "M" scelti in ordine alfabetico;

2 relative ai primi due candidati con il cognome che inizia con la lettera "T" scelti in ordine alfabetico;

Ritenuto che al predetto adempimento l'Amministrazione resistente dovrà provvedere entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Ritenuto che ricorrono le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Ottava),

Dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 dicembre 2014;

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

